



11 marzo 2025 - ore 15,00

**LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL CD. DECRETO "AMBIENTE"
RESPONSABILITÀ E SANZIONI**

Gaetano Alborino



ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu

IL NUOVO TESTO UNICO DELL'AMBIENTE



Il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 è vigente dal 29 aprile 2006.

Il T.U. dell'Ambiente è stato recentemente innovato con modifiche importanti, dal D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116/2020, che ha recepito il "Pacchetto economia circolare"; dal D.L. 77/2021 (cd. "Semplificazioni bis"), convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108; poi ancora dalla Legge 17 maggio 2022, n. 60; dal D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213, vigente dal 16 giugno 2023; dal D.L. n. 105/2023, convertito nella Legge 9 ottobre 2023, n. 137; infine, dal Decreto-Legge 17 ottobre 2024 n.153, convertito in Legge 13 dicembre 2024, n. 191



Le norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati sono dettate nella Parte IV del T.U.

Il Testo Unico classifica i rifiuti, secondo l'origine **URBANI**

Art. 184, comma 2 **Disposizione previgente**

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi ad uso di civili abitazioni
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli del punto precedente ma assimilabili ai rifiuti urbani per qualità, ai sensi dell'articolo 198, co. 2 lett. g)
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, giardini, parchi e aree cimiteriali
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni, gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli precedentemente citati

Il Testo Unico classifica i rifiuti, secondo l'origine **URBANI**

Art. 184, comma 2 **Disposizione vigente**

Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lett. **b-ter**).

La definizione di rifiuti urbani

Art. 183, comma 1, lett. b-ter) "rifiuti urbani"

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'**allegato L-quater** prodotti dalle attività riportate nell'**allegato L-quinquies**;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Novità introdotte dalla Legge cd. SalvaMare

Art. 183, comma 1, lett. b-ter) "rifiuti urbani"

6-bis. I rifiuti accidentalmente pescati **nonché quelli** volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

La normativa dei rifiuti sanitari

Art. 227 D. Lgs. n. 152/2006

1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:

b) rifiuti sanitari: D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

Dalla lettura del Regolamento emerge chiaramente nella disciplina dei rifiuti sanitari rientrano anche talune tipologie di rifiuti cimiteriali.

Finalità e campo di applicazione della disciplina speciale (D.P.R. 254/2003)

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sanitari e degli altri rifiuti di cui al comma 5, allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci (art. 1, comma 1).

Ai fini del presente regolamento si intende (art. 2, comma 1):

e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: *i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:*

f) i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali ...

Definizioni

Il D.P.R. n. 254/2003 classifica i rifiuti cimiteriali in 2 categorie:

rifiuti da esumazione ed estumulazione;

rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali.

Rifiuti da esumazione ed estumulazione

Rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione (art. 2, comma 1, lett. e):

- 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
- 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali

Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali (art. 2, comma 1, lett. f):

- 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
- 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense Rifiuti biodegradabili Rifiuti dei mercati	20 01 08 20 02 01 20 03 02
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone Carta e cartone	15 01 01 20 01 01
PLASTICA	Imballaggi in plastica Plastica	15 01 02 20 01 39
LEGNO	Imballaggi in legno Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	15 01 03 20 01 38
METALLO	Imballaggi metallici Metallo	15 01 04 20 01 40
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	15 01 05
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	15 01 06
VETRO	Imballaggi in vetro Vetro	15 01 07 20 01 02
TESSILE	Imballaggi in materia tessile Abbigliamento	15 01 09 20 01 10
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	08 03 18
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	20 03 07
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	20 01 28
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	20 01 30
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	20 03 01

Allegato L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b -ter), punto 2)

- 1.** Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- 2.** Cinematografi e teatri.
- 3.** Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- 4.** Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- 5.** Stabilimenti balneari.
- 6.** Esposizioni, autosaloni.
- 7.** Alberghi con ristorante.
- 8.** Alberghi senza ristorante.
- 9.** Case di cura e riposo.
- 10.** Ospedali.
- 11.** Uffici, agenzie, studi professionali.
- 12.** Banche ed istituti di credito.
- 13.** Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- 14.** Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- 15.** Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- 16.** Banchi di mercato beni durevoli.
- 17.** Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- 18.** Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- 19.** Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- 20.** Attività artigianali di produzione beni specifici.
- 21.** Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- 22.** Mense, birrerie, hamburgerie.
- 23.** Bar, caffè, pasticceria.

Allegato L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b -ter), punto 2)

24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia dei rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe

Le novità introdotte dal decreto-legge cd. "Ambiente"

Articolo 4, comma 2, decreto-legge 17 ottobre 2024 n. 153

2. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'allegato L-*quinquies*, dopo il numero 20, è inserito il seguente:

«20-bis . Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.».

Residui da manutenzione del verde: per la Commissione Ue sono rifiuti

In una risposta fornita al Ministero dell'ambiente il 26 aprile 2024, la Commissione europea ha ribadito che i residui della manutenzione del verde pubblico e privato sono rifiuti e non possono essere "sottoprodotti".

La risposta della Commissione fornisce al Ministero dell'ambiente chiarimenti su una problematica dibattuta, quella della gestione dei cosiddetti "sfalci e potature" derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato. La Commissione ricorda come la direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti dopo avere chiarito che è rifiuti "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi", fornisce un elenco di "materiali" che non sono rifiuti. **Tra questi non ci sono i residui della manutenzione del verde pubblico e privato.**

Quanto alla possibile classificazione dei residui della manutenzione del verde come "sottoprodotti" (ex art. 184-bis, d.lgs. 152/2006), la Commissione sottolinea i requisiti per godere del regime di favore da rispettare obbligatoriamente, tra i quali c'è la necessità che la sostanza o l'oggetto sia "prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione".

L'attività di manutenzione del verde non può essere considerata un "processo di produzione" in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto. **Pertanto, i residui di tale attività come gli sfalci e potature non possono essere qualificati come sottoprodotti nemmeno se destinati alla produzione di compost o biogas, come chiedeva infine il Ministero dell'ambiente.**

Sfalci e potature: possono essere conferiti al centro di raccolta?

Si, previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, alla categoria 2-bis.

Il trasporto degli sfalci e potature (rifiuti urbani) da parte del manutentore del verde, è esentato dalla compilazione dei FIR, ai sensi dell'articolo 193, comma 7, d.lgs. n. 152/2006.

Le novità introdotte dal Decreto cd. Semplificazioni-bis

Art. 35, co. 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77

Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l'attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d'azione europeo per l'economia circolare, al D. Lgs. n. 152/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte IV, titolo 1, le parole "e assimilati", ovunque ricorrono, sono soppresse e all'art. 258, comma 7, le parole "e assimilati" sono soppresse.

L'esclusione dal campo dei rifiuti urbani

Art. 183, co. 1, lett. b-sexies D. Lgs. n. 152/2016

(lettera introdotta dall'art. 1 comma 9, lett. a) del D. Lgs. n. 116/2020)

*I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o **i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito dell'attività d'impresa***

Art. 184, comma 3

RIFIUTI SPECIALI **Disposizione previgente**

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del c.c.
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali
- e) i rifiuti da attività commerciali
- f) i rifiuti da attività di servizio
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie



Art. 184, comma 3

RIFIUTI SPECIALI

Disposizione vigente

- a)** i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
- b)** i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c)** i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al co. 2;
- d)** i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al co. 2;
- e)** i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al co. 2;
- f)** i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al co. 2;
- g)** i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h)** i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'art. 183, co. 1, lett. b-ter);
- i)** i veicoli fuori uso.

Le ultime novità introdotte dal D.L. 16/2014

Art. 1, comma 649, Legge n. 147/2013

al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

«Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Come classificare i rifiuti da costruzione e demolizione oggetto di abbandono?

In merito ai rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, cosiddetti rifiuti abbandonati, anche qualora costituiti da rifiuti da C&D sono da considerarsi rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera b-ter, punto 4), allorché per gli stessi non sia riconducibile ad alcuno la responsabilità dell'abbandono.

Circolare MITE 14 maggio 2021, n. 51657

I rifiuti sono classificati secondo le caratteristiche di pericolosità ...

PERICOLOSI



L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.

L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183.

Il nuovo elenco dei rifiuti

Il Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 ha introdotto, mediante l'allegato III, il nuovo elenco dei rifiuti, modificando quindi l'allegato D alla Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006.

Il D. Lgs. n. 213/2022 ha revisionato ancora l'allegato D alla Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006, introducendo pure un ampio preambolo alla classificazione dei rifiuti

Gli oneri del produttore relativi ai rifiuti

PERICOLOSI



La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Linee guida alla classificazione dei rifiuti

*Il Ministero della Transizione Ecologica (Direzione generale per l'economia circolare) ha adottato il **decreto n. 47 del 9 agosto 2021**, con cui sono state approvate le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105.*

Le competenze dei Comuni

Art. 198

Disposizione previgente

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: (lettera g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e)

Le competenze dei Comuni

Art. 198

Disposizione vigente

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

(lettera g) **soppressa**

Le competenze dello Stato

Articolo 195, comma 2, lettera e)

Sono inoltre di competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.

(Il decreto mai è stato emanato !!!)

Tale disposizione è stata abrogata dall'art. 1, co. 23, del D. Lgs. n. 116/2020.

La natura giuridica dei rifiuti prodotti da agriturismi e fattorie didattiche

*In merito alle attività di cui all'art. 184, co. 3, lett. a), si deve precisare che l'attuale formulazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 116/2020, porta a classificare come speciali tutti i rifiuti derivanti da dette attività, **comprese anche quelle ad esse connesse, di cui all'art. 2135 del codice civile.***

Con riferimento ai rifiuti agricoli ed agroindustriali, l'art. 183, co. 1, lettera b-sexies del dispone che: "i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca"

L'articolo 184, comma 3, lettera a), prevede che sono rifiuti speciali: "a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca".

Inoltre, si richiama quanto previsto nell'Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 – del TUA secondo il quale "Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile" e nel successivo Allegato L-quinquies in base al quale "Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile".

La natura giuridica dei rifiuti prodotti da agriturismi e fattorie didattiche

Dal complesso delle norme di settore si evince, per i rifiuti derivanti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA, produttive di rifiuti speciali, un'esclusione dall'applicazione del nuovo regime previsto per i rifiuti urbani.

Tale esclusione è in linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria di riferimento che, all'articolo 3, precisa che “i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca”.

Ciò premesso, occorre, però, considerare la previsione di chiusura di cui all'allegato L-quinquies, della Parte quarta del TUA che chiarisce che “Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe”.

Tale previsione può quindi essere applicata alle attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche riportate nel citato allegato (es.: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, alberghi con o senza ristorante, ortofrutta, fiori e piante ...)

Sulla base di tale previsione, per le suddette utenze deve ritenersi ferma la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater della citata Parte quarta del TUA.

Circolare MITE 12 aprile 2021, n. 37259

È possibile fissare una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito dell'eliminazione della potestà comunale di assimilazione?

Occorre ribadire che il D. Lgs. n. 116 del 2020 ha eliminato la competenza dei comuni in materia di regolamentazione sull'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, facendo venir meno, a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche i limiti quantitativi già stabiliti dai regolamenti comunali.

È stato evidenziato che potrebbe verificarsi un aumento incontrollato delle quantità di rifiuti urbani rispetto a quelle attuali, rendendo difficile lo svolgimento del servizio; per cui è stata manifestata l'esigenza di fissare dei limiti di conferimento dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche che tengano conto della capacità di assorbimento del sistema.

In proposito, bisogna osservare che tale possibilità è esclusa dalle disposizioni unionali, recepite puntualmente nell'ordinamento interno.

In ogni caso, vale la pena di sottolineare che i Comuni sono tenuti ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani, compreso lo smaltimento in regime di privativa, ove l'utenza non domestica scelga di avvalersi del servizio pubblico.

Circolare MITE 12 aprile 2021, n. 37259

L'ordinanza contingibile e urgente ex art. 191

1. *Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.* **Non è comunque consentito derogare alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici nell'ambito dell'affidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani.**



R.E.N.T.Ri

Registro Elettronico Nazionale
sulla Tracciabilità dei Rifiuti

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti

Art. 188 bis (introdotto dal D. Lgs. n. 116/2020)

Modificato dall'art. 1, comma 9, d.lgs. n. 213/2022

1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sent, ita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento.

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti

Art. 188 bis (introdotto dal D. Lgs. n. 116/2020)

Comma introdotto dall'art. 1, comma 9, d.lgs. n. 213/2022

3 bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, **sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.**

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, produttori di rifiuti non pericolosi, obbligati alla iscrizione, sono i seguenti:

1. Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, c. 3, lettere c), d) e g), con più di 10 dipendenti;
2. Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi a titolo professionale, esclusi coloro che trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
3. Commercianti ed intermediari di rifiuti non pericolosi.

Il Registro elettronico per la tracciabilità

È stato pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 126 del 31 maggio 2023, il **decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 4 aprile 2023, n. 59**, "Regolamento recante Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Il decreto è vigente dal 15 giugno 2023.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 188-bis, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, il Regolamento disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti, **che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (cd. "RENTRI")**, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Il RENTRI è gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.

Il Registro elettronico per la tracciabilità

Le novità introdotte dal decreto cd. Milleproroghe

La legge 21 febbraio 2025, n. 15, “Conversione in legge, con modificazioni, del **decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202**, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, come già ampiamente preannunciato, ha previsto uno slittamento dell’obbligo d’iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (cd. RENTRI) al 14 aprile 2025.

Il **decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 (decreto cd. “Milleproroghe”)**, all'articolo 11, comma 2-bis (comma inserito durante l’iter di conversione), prevede:

«*Ai fini dell'operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, **è aumentato a centoventi giorni**».*

La novità normativa sarà effettivamente operativa solo allorquando sarà adottato, **entro il 27 marzo 2025**, il decreto ministeriale che modificherà l’articolo 13, comma 1, lett. a), dm 4 aprile 2023, n. 59 (decreto cd. RENTRI).

Il Registro elettronico per la tracciabilità

Quando sarà operativo il RENTRI?

Anche se il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023 n. 59, è vigente dal 15 giugno 2023, il RENTRI, tuttavia, sarà operativo non prima di dicembre 2024.

Dalla data di entrata in vigore del Regolamento, infatti, l'iscrizione al RENTRI è effettuata, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, con le seguenti tempistiche:

- a) a decorrere dal diciottesimo mese (**15 dicembre 2024**) ed **entro i centoventi giorni successivi (14 aprile 2025)**, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti delegati;
- b) a decorrere dal ventiquattresimo mese (**15 giugno 2025**) ed entro i sessanta giorni successivi (**14 agosto 2025**), per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- c) a decorrere dal trentesimo mese (**15 dicembre 2025**) ed entro i sessanta gg. successivi (**13 febbraio 2026**), per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.

Obblighi per il Comune e per il gestore del servizio igiene urbana

Iscrizione del Comune

Il Comune non è tenuto ad iscriversi al RENTRI **con riferimento ai rifiuti affidati al gestore del servizio pubblico di raccolta.**

Ne consegue che **per la parte di servizio pubblico di raccolta gestito in economia,** tale iscrizione è dovuta attivando il registro cronologico di trasporto.

Qualora la raccolta dovesse avvenire solo o anche nell'ambito dei centri comunali di raccolta presso i quali siano conferiti i rifiuti urbani, occorre anche l'attivazione dei registri cronologici.

Obblighi per il Comune e per il gestore del servizio di igiene urbana

Obblighi del gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani

Il gestore del servizio di raccolta di rifiuti urbani iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) è tenuto a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 14 aprile 2025 con profilo di trasportatore.

Qualora il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani gestisca anche il centro di raccolta - categoria 1 (relativamente a Centri di raccolta) è obbligato ad iscriversi anche con profilo centro di raccolta.

Il comune non è tenuto ad iscriversi al RENTRI con riferimento ai rifiuti affidati al gestore del servizio di raccolta.

Formulario di trasporto rifiuti (FIR)

Il soggetto che gestisce il servizio pubblico è esentato dalla compilazione del FIR durante la fase di trasporto di rifiuti urbani ai sensi dell'art. 193, comma 7, d.lgs. 152/2006. Pertanto, tale soggetto non trasmetterà i dati del FIR al RENTRI.

Obblighi per il Comune e per il gestore del servizio di igiene urbana

Il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un Centro di raccolta a un impianto di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal FIR ai sensi dell'art. 193, comma 16, d.lgs. n. 152/2006.

A partire dal 14 aprile 2025 e fino al 12 febbraio 2026, la restituzione della copia del FIR cartaceo, completa in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario, potrà essere effettuata tramite i servizi del RENTRI dal trasportatore.

Dal 13 febbraio 2026, il centro di raccolta è tenuto alla trasmissione dei dati dei FIR digitali al RENTRI, per i soli rifiuti pericolosi. La restituzione della copia del FIR digitale, completa in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario, dovrà essere effettuata tramite i servizi del RENTRI.

Registri cronologici di carico e scarico

Il gestore del servizio di raccolta di rifiuti urbani è obbligato alla tenuta in formato digitale del registro cronologico di carico e scarico ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI a partire dal 14 aprile 2025.

Obblighi per il Comune e per il gestore del servizio di igiene urbana

Qualora il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani gestisca anche il centro di raccolta è obbligato alla tenuta in formato digitale del registro cronologico di carico e scarico ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI a partire dal 14 aprile 2025.

Come previsto al paragrafo 3.6.2 delle istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti allegato al decreto direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023, effettua una sola registrazione di carico e scarico contestuale e cumulativa, per ciascun codice ERR relativo a rifiuti pericolosi al momento dell'uscita dal Centro di Raccolta.

Obblighi per il Comune e per il gestore del servizio di igiene urbana

Obblighi per i centri comunali di raccolta

I gestori dei centri di raccolta di cui all'art. 183 comma 1 lettera mm), d.lgs. 152/2006 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed **entro il 14 aprile 2025**.

I gestori dei centri di raccolta, per i soli rifiuti pericolosi in uscita dal centro, devono:

- ❑ **tenere dal 14 aprile 2025** il registro di carico e scarico in formato digitale e trasmettere al RENTRI i relativi dati. La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.
- ❑ **emettere dal 13 febbraio 2026** il FIR in modalità digitale e trasmettere al RENTRI i dati almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino.

I gestori dei centri di raccolta, per i soli rifiuti non pericolosi in uscita dal centro, devono dal **14 aprile 2025** vidimare digitalmente il FIR cartaceo attraverso il portale RENTRI e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI

